

REGIONE PIEMONTE - Sede TORINO - Mirafiori via Cercenasco 23/C - tel/fax 011 4224605  
San Paolo via Cesana, 72 - tel/fax 011 334345 - Cell. 3404545191

## Alert su stress da lavoro correlato- Il ritorno della perla nera

Ci vengono inoltrate **nuove segnalazioni** di attività inquadrabili all'interno del perimetro dello **stress da lavoro correlato** non solo per ciò che abbiamo potuto leggere, ma soprattutto per il condizionamento emotivo e psicologico che abbiamo potuto constatare. Invitare ai tecnici di "dare un okkio gli impianti del domani" o scrivere che "Tutti i gg, nel primo pomeriggio, **guardando gli impianti del gg dopo** (sia tecnici SERVIZI sia FTTH), posso mandare via qualcosa..." **crea un dannoso stress su attività NON IN LAVORAZIONE E NON IN CARICO** che per altro possono cambiare durante la giornata, così come più frequentemente il giorno dopo.

Tra le responsabilità dei preposti c'è la sicurezza del lavoro, e se qualcuno in quei ruoli pensa che lo **SLC** (stress da lavoro correlato) non porti danni al lavoratore esponendolo anche ad infortuni, manifesta una profonda ignoranza, circa le tematiche di sicurezza sulla quali ci aspettiamo che l'azienda abbia formato, ma soprattutto commette un inadempimento.

**Inviare messaggi sul cellulare del tecnico fuori turno** ad esempio **alle ore 7.30 del mattino**, non solo si configura come un attività stresso-gena ma anche inopportuna. Lo stesso dicasi per l'invio di messaggi **a colleghi in malattia o a riposo**. Ricordiamo anche qua, laddove fosse necessario, che il lavoratore concede il suo tempo al datore solo in cambio di un salario, per il tempo previsto dal contratto, non un minuto di più, a meno di un accordo e una disponibilità verificata allo straordinario, ma sempre in ottemperanza alle norme tempo per tempo vigenti. Onestamente **ci sfugge il passo sul CCNL dove è permesso**, parafrasando "senzadubbiamente" Cetto la Qualunque, "**scassare la pizza**" fuori l'orario di lavoro. Purtroppo queste ingerenze **non sono eventi sporadici, sono il "DAILY"...**tutti i giorni!

Che il capo di turno voglia iniziare prima per organizzare le wr dei tecnici, forse può starci, anche se di norma è il JM che lo fa, **ma NON DEVE ASSOLUTAMENTE DISTURBARE IL RECUPERO PSICOFISICO E LA SERENITA' DEI LAVORATORI FUORI DAL TEMPO DI LAVORO.**

A Titolo informativo elenchiamo solo alcune delle principali inadempimenti possibili relativamente a questa materia per delineare non solo il quadro normativo ma soprattutto l'importanza che il legislatore ha dato all'argomento

-Omissione della valutazione dello stress lavoro correlato nella compilazione del DVR. Sanzioni previste: ammenda da 2,500 a 6,400€ e, nei casi più gravi, l'arresto da 3 a 6 mesi;

-Valutazione dei rischi da stress da lavoro svolta senza l'effettiva presenza del RSP e del medico competente. Sanzioni previste: ammenda da 2,500 a 6,400€ e, nei casi più gravi, l'arresto da 3 a 6 mesi;

-Redazione del DVR incompleta: mancano le opportune misure di prevenzione o il programma di procedure da attivare, anche in riguardo allo stress da lavoro. Non sono riportati i riferimenti dei ruoli all'interno dell'organizzazione che vi debbono provvedere. Sanzione: ammenda da 2,000 a 4,000€. (art.28, comma 2 lett. b,c, d, del Dlgs n. 81/2008);

-Mancato inserimento nel DVR dei criteri per l'analisi della valutazione del rischio stress lavoro correlato o mancata inserimento di mansioni che possono esporre i lavoratori al rischio di stress da lavoro. Sanzione: ammenda da 1,000 a 2,000€, a seconda della gravità della mancanza.(art. 55 comma 4 del Dlgs n. 81/2008);

-Mancata consultazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nella redazione del Documento di Valutazione del Rischio stress. Sanzione: ammenda da 2.000 a 4.000€ (art.29, comma 2 del Dlgs n. 81/2008);

-Mancata formazione sufficiente ed adeguata anche in merito a rischi legati a stress da lavoro, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione. Sanzione: ammenda da 1.200 a 5.200€ e arresto da 2 a 4 mesi. (art.37, comma 1, 7, 9 e 10 del Dlgs n. 81/2008)

Aggiungiamo come a partire dal 2015 il rischio e i danni da stress da lavoro correlato siano oggetto di controlli sistematici su tutto il territorio nazionale su iniziativa e/o segnalazione. Sappiamo che i controlli verteranno sulla dimostrazione dell'impegno costante da parte dell'azienda e sull'esistenza di un piano di informazione, sensibilizzazione e monitoraggio che si esprime in una serie di azioni, tra cui ad esempio l'inserimento del tema della valutazione dello stress lavoro correlato nelle riunioni periodiche sulla sicurezza. Le azioni che dimostrano il vero interesse ed il coinvolgimento del datore di lavoro e del management devono essere documentate, ad esempio tramite lo scambio di email o i verbali delle riunioni periodiche.

Tutto ciò che non è documentato può essere contestato come non valido, per questo riteniamo il presente comunicato un atto utile e da tenere a memoria.

**Sicuri di tutelare non solo i lavoratori, chiediamo all'azienda, ora informata, di vigilare e prevenire** quelle attività che anche attraverso mail o richieste verbali vadano ad esporre il lavoratore al suddetto **rischio** che l'INAIL definisce come uno stress legato all'attività lavorativa che si manifesta quando le richieste dell'ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle, o controllarle.

**Magari stavolta arriviamo primi in prevenzione anziché produzione.**

11 gennaio 2023

**COBAS TIM PIEMONTE**

cobastimpiemonte@cobaslavoroprivato.it  
x info su come sostenerci e lavorare insieme  
3356337922 Alessandro Sposato